

conoscere il diritto è un diritto

# fronte                      verso

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea**

A questo numero hanno collaborato: **Avv. Antonio Pascucci, Dott. Sabrina Pisani,  
Avv. Giorgio Trono, Avv. Antonella Dario, Dott. Andrea Bianchi,**

---

Anno II, n.11 indice newsletter dicembre 2014:

- 1) **Le opinioni espresse dal parlamentare fuori dalle aule di Camera e Senato non sono sempre insindacabili dal Potere giudiziario.**
- 2) **Per la Cassazione il lavoro domestico non è prerogativa delle donne: il marito che non può aiutare la moglie nelle faccende di casa, per lesioni derivanti da un incidente stradale, ha diritto al risarcimento.**
- 3) **E' legittimo oscurare la pagina web di una testata giornalistica per un articolo ritenuto diffamatorio ? La questione è ancora aperta.**
- 4) **Fecondazione eterologa. Ancora una volta il Tribunale di Bologna autorizza un centro medico a praticare il trattamento a favore della coppia che ha i requisiti previsti sia dalla legge che dalle linee guida regionali.**
- 5) **Se la moglie scappa di casa a seguito di violenze subite dal marito, la separazione è inevitabile ed è addebitabile a lui.**

**1) Le opinioni espresse dal parlamentare fuori dalle aule di Camera e Senato non sono sempre insindacabili dal Potere giudiziario.**

Un magistrato querela un senatore a seguito della pubblicazione su un quotidiano nazionale di un articolo che, a suo dire, l'avrebbe diffamato. Nell'articolo in questione, il senatore sostiene che il magistrato (come altri suoi colleghi) ha fatto un uso distorto delle dichiarazioni dei testimoni di giustizia, al fine di punire determinati soggetti politici.

Il Senato della Repubblica, tuttavia, sostiene che, nell'articolo incriminato, il senatore si sia limitato ad esprimere opinioni concernenti l'esercizio delle sue funzioni che come tali sono insindacabili.

Il Tribunale di Monza, dinanzi al quale si svolge il processo per diffamazione a mezzo stampa, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e chiede alla Corte costituzionale di stabilire se vi sia un collegamento tra le dichiarazioni rese dal senatore e la sua attività di parlamentare, e, se spetti o meno al Senato deliberare l'insindacabilità.

Davanti alla Corte costituzionale la difesa del Senato sostiene che la giurisprudenza costituzionale sull'argomento non sia adeguata a tutelare la libertà di manifestazione del pensiero del parlamentare. La difesa del Senato afferma inoltre che il contenuto dell'articolo considerato diffamatorio è del tutto conforme alle opinioni espresse dal senatore nel corso della sua attività di

**1) Le opinioni espresse dal parlamentare fuori dalle aule di Camera e Senato non sono sempre insindacabili dal Potere giudiziario.**

**Corte Costituzionale, 26 novembre 2014, n. 265.**

*“...1.– Con ricorso del 4 novembre 2013, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale (già Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni del senatore ... – in relazione alle quali, nel processo penale pendente davanti a detto giudice, egli è imputato del reato di cui agli artt. 595, terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.*

*Secondo quanto riferito dal medesimo giudice, ... è imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito della querela sporta dal dott. ..., all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, in relazione all'articolo dal titolo «Quell'esperto gestito come un pentito – Ma i pubblici ministeri non si scusano» – pubblicato sul quotidiano «Il*

parlamentare. Infatti il senatore ha sostenuto una battaglia politica contro la tendenza dei magistrati ad utilizzare le dichiarazioni dei pentiti per colpire la classe politica.

La Corte costituzionale conferma l'ammissibilità del conflitto sollevato e chiarisce che:

-affinché le dichiarazioni del parlamentare siano considerate insindacabili, occorre che sussista un collegamento funzionale tra esse e la concreta attività di parlamentare, e ciò si verifica quando sono rispettati due requisiti: 1) il legame temporale tra l'attività di parlamentare e l'attività esterna; 2) la corrispondenza tra i concetti espressi nell'esercizio delle funzioni di parlamentare e gli atti esterni;

-nel caso in esame, i gravi giudizi espressi dal senatore al di fuori dell'aula parlamentare non possono considerarsi semplicemente divulgativi dell'attività svolta dal medesimo all'interno del parlamento e quindi la delibera del Senato sulla loro insindacabilità non può essere accettabile poiché la questione è di competenza della Autorità giudiziaria.

**2) Per la Cassazione il lavoro domestico non è prerogativa delle donne : il marito che non può aiutare la moglie nelle faccende di casa, per lesioni derivanti da un incidente stradale, ha diritto al risarcimento.**

Una coppia di coniugi viene coinvolta in un incidente stradale. Il marito riporta gravi lesioni, che lo costringono ad una lunga assenza dal lavoro, dal novembre 2001 al settembre 2003, periodo durante il

*Giornale» il 29 luglio 2007 – a firma di ..., allora senatore.*

*In particolare, nell'articolo in questione il senatore ... aveva tra l'altro scritto: «Non si è pentito il pm ..., distaccato anche lui da Firenze a Caltanissetta, e che ha scritto nella sua requisitoria per il processo della strage di Capaci, e ne ha fatto poi un libro, che quella di ... più che una "intuizione", era stata una "deduzione logica"; visto che il presunto "pizzo" versato dalla ... alla mafia non era stato un pizzo per proteggere le antenne delle tv, ma era un modo per finanziare "Cosa nostra"; visto che ... diceva, e ... l'aveva sentito con le proprie orecchie, che ormai aveva "nte manu" ... e ... e che per aiutarli a prendere il potere bisognava fare le stragi; visto che prima delle stragi ... aveva incontrato "due persone importanti", evidentemente queste due persone non potevano che essere ... e .... E dunque "possiamo affermare con assoluta certezza che il disegno criminale nel suo complesso...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**2) Per la Cassazione il lavoro domestico non è prerogativa delle donne : il marito che non può aiutare la moglie nelle faccende di casa, per lesioni derivanti da un incidente stradale, ha diritto al risarcimento.**

**Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 18 novembre 2014, n. 24471**

*"...1. Il sig. ... patì gravi lesioni personali in conseguenza d'un sinistro stradale, causato dal sig. ...*

quale viene assistito dalla moglie.

Si rivolgono entrambi al Tribunale di Venezia per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, richiedendo anche la liquidazione del danno derivante dall'incapacità di svolgere le attività domestiche: il marito a causa delle lesioni subite, la moglie poiché costretta ad accudire il coniuge durante il lungo periodo di inabilità.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Venezia, pur accogliendo in parte le domande dei coniugi, respingono quella relativa all'incapacità lavorativa domestica del marito.

La Corte d' Appello, nel motivare il rigetto della domanda, afferma che "non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo".

I coniugi impugnano la decisione davanti alla Corte di Cassazione che accoglie il loro ricorso sulla base dei seguenti motivi:

- la motivazione espressa dalla Corte d'Appello è illogica e gravemente erronea, dato che non è certo "madre natura" a stabilire la divisione delle incombenze domestiche tra i coniugi in base all'appartenenza al sesso maschile o femminile, ma una loro libera decisione.

- l'affermazione della Corte d'Appello è inoltre contraria al principio di uguaglianza dei coniugi, i quali sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in modo paritario. Pertanto, a meno che tra i coniugi non siano intervenuti accordi differenti, si deve presumere che entrambi si occupino delle incombenze domestiche;

- il lavoro domestico è un'attività che ha un proprio valore economico, non poterlo svolgere costituisce un danno che merita di essere risarcito.

*In conseguenza di ciò sia il sig. ..., sia la moglie sig.a ..., convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il responsabile del sinistro ed il suo assicuratore della responsabilità civile, ovvero la società ..., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro.*

*Per quanto in questa sede ancora rileva, il sig. ... domandò tra l'altro il risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro, ivi compreso quello domestico; la sig.a ... domandò il risarcimento del danno non patrimoniale derivato indirettamente dalle sofferenze patite dal coniuge, e quello del danno patrimoniale derivato dalla forzosa rinuncia allo svolgimento delle attività domestiche, causata dalla necessità di assistere il marito infermo.*

*2. Si costituì la sola ..., contestando il quantum della pretesa attorea.*

*3. Il Tribunale di Venezia con sentenza 8.6.2007 n. 1760 accolse la domanda, ma liquidò il danno in misura inferiore a quanto preteso dagli attori.*

*Questi ultimi impugnarono perciò la sentenza di primo grado, chiedendo una più cospicua liquidazione del danno.*

*Anche la ... impugnò in via incidentale la sentenza di primo grado, chiedendo che dal risarcimento spettante all'attore sig. ... fosse sottratto l'importo da questi già percepito dall'Inail, per il quale l'istituto aveva esercitato la surrogazione nei confronti della ....*

*4. La Corte d'appello di Venezia con sentenza 5.9.2011 n. 1954 rigettò l'appello principale ed accolse quello incidentale, disponendo che dal risarcimento dovuto ad ... a titolo di ristoro del danno patrimoniale da*

In applicazione di tali principi, la Corte ha quindi affermato che il marito ferito in un incidente stradale ha diritto al risarcimento per non aver potuto aiutare la moglie nelle faccende domestiche.

### **3) E' legittimo oscurare la pagina web di una testata giornalistica per un articolo ritenuto diffamatorio? La questione è ancora aperta.**

Il Tribunale di Monza ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo disposta dal giudice per le indagini preliminari, da realizzarsi con l'oscuramento di una pagina web di una nota testata giornalistica nazionale e contenente un articolo diffamatorio.

Contro tale decisione, gli indagati hanno proposto ricorso in Cassazione.

Secondo la Corte di cassazione sono due le questioni fondamentali per decidere circa la legittimità o meno di un sequestro preventivo attuato nei modi descritti.

La prima questione riguarda la natura stessa del sequestro preventivo.

In particolare, la Corte si chiede se sia giuridicamente possibile realizzare questa misura cautelare che rende inaccessibile agli utenti la pagina del sito.

La giurisprudenza prevalente ritiene ammissibile attuare questo tipo di sequestro preventivo.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione è invece di avviso contrario: ritiene infatti che le norme del codice di procedura penale consentano unicamente di realizzare il sequestro preventivo tramite l'impossessamento della cosa da

*incapacità lavorativa fosse detratto l'indennizzo percepito dall'Inail.*

*5. La sentenza d'appello viene ora impugnata per cassazione dai sigg.ri ... e ..., sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

### **3) E' legittimo oscurare la pagina web di una testata giornalistica per un articolo ritenuto diffamatorio? La questione è ancora aperta.**

**Corte di Cassazione, Sez. I Penale, 30 ottobre 2014, Ordinanza n. 45053**

*"...1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 31 marzo 2014 il Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato nei confronti dei giornalisti ... e ..., il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 7 marzo 2014, di sequestro preventivo da eseguirsi - ed eseguito il 13 marzo 2014 - mediante "oscuramento" della pagina telematica del sito "(OMISSIS)", recante l'articolo "toh giudice cassazione amico toga diffamata", concernente il Dott. ..., consigliere della Sezione 5^ Penale della Corte suprema di Cassazione. Risulta ex actis, alla stregua del processo verbale di esecuzione del provvedimento, che la polizia giudiziaria procedette il 13 marzo 2014 alla notificazione del decreto mediante consegna al signor*

*... .*

*..., nella qualità di amministratore del sito "(OMISSIS)", e che costui ottemperò prontamente incaricando "per l'operazione*

parte della polizia giudiziaria in modo da impedire che la libera disponibilità della cosa stessa possa aggravare le conseguenze del reato. Dunque, non sarebbe possibile compiere le operazioni tecniche necessarie per modificare lo stato delle cose (ossia necessarie per oscurare la pagina web).

La seconda questione riguarda la possibilità di sequestrare la pagina web di una testata giornalistica online, debitamente registrata: sono cioè applicabili anche ad essa le garanzie previste dall'art. 21 della Costituzione e dalla legge sulla stampa ordinaria

La tradizionale giurisprudenza della Cassazione esclude questa possibilità, anche attraverso un'eventuale applicazione estensiva o analogica delle norme prevista a favore della stampa tradizionale: lo strumento telematico è diverso da un giornale tradizionale poiché la notizia diffamatoria che viene messa in rete rimane fruibile per un tempo e ad un numero di utenti indeterminati. Al contrario, la diffamazione realizzata attraverso i giornali cartacei ha un impatto minore perché è diffusa ad un numero inferiore di lettori e per un più breve spazio di tempo.

Questa tesi non è condivisa dal giudice chiamato a giudicare il caso in questione, il quale ritiene che la differenza tra i due mezzi (web e carta stampata) sia solo uno dei fattori che determinano il grado di lesività di una condotta diffamatoria: bisogna anche considerare quanto sia diffuso il mezzo e quanto sia influente presso l'opinione pubblica. Infatti, una notizia diffamatoria provoca un pregiudizio sicuramente maggiore se pubblicata su un giornale letto da un milione di persone piuttosto che pubblicata su un sito web con pochi utenti.

*tecnica di oscuramento della pagina web" il webmaster (amministratore di sistema), ..., il quale, sua volta, immediatamente provvede agli incombenti occorrenti e ne diede conferma per iscritto (v. fascicolo pp. 186 - 187).*

*Il Collegio, positivamente risolta la questione della competenza per territorio, ha motivato: riguardo al fumus delicti, a dar conto della natura diffamatoria dello scritto sono le insinuazioni contenute nell'articolo circa la inosservanza dell'obbligo di astensione da parte del cons. ..., per la supposta relazione di amicizia (smentita dal querelante) col giudice ..., costituito parte civile nel giudizio, definito (nei confronti del ...) con sentenza di questa Corte di legittimità, deliberata il 26 settembre 2012 da collegio composto con la partecipazione del consigliere ..., estensore del provvedimento; in ordine, infine, al periculum in mora la disponibilità in rete della pagina oscurata avrebbe potuto "concretamente aggravare le conseguenze dannose del reato".*

*2. - Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati ... e ..., mediante atto recante la data del 9 aprile 2014, col quale hanno sviluppato due motivi.*

*2.1 - Col primo motivo i difensori dichiarano promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 3 e 21 Cost., nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in*

Verrebbe quindi meno un ostacolo alla applicazione analogica delle norme previste per la stampa tradizionale.

Questa conclusione è confermata, secondo il collegio giudicante, anche sotto un altro punto di vista: l'art. 21 della Costituzione e le norme di legge che lo attuano operano un bilanciamento tra interessi in conflitto tra di loro attribuendo un peso maggiore alla libertà di manifestazione del pensiero rispetto ai diritti delle persone offese.

L'importanza preminente riconosciuta alla salvaguardia della libera manifestazione del pensiero imporrebbe dunque di ritenere possibile applicare le norme previste per la stampa tradizionale anche alla stampa sul web.

In conclusione, poiché nel caso in esame le due questioni relative al sequestro preventivo verrebbero risolte dalla Corte in maniera differente rispetto all'orientamento tradizionale, il collegio decide di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, che dovranno dare una risposta a questi due quesiti: 1) è possibile il sequestro preventivo, tramite oscuramento, di un sito internet? 2) se sì, è possibile il sequestro di una pagina del sito di una testata giornalistica registrata?

**4) Fecondazione eterologa. Ancora una volta il Tribunale di Bologna autorizza un centro medico a praticare il trattamento a favore della coppia che ha i requisiti previsti sia dalla legge che dalle linee guida regionali.**

Un centro medico specializzato in

*relazione*

*all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost., comma 6, sotto il profilo della mancanza di motivazione.*

*I difensori stigmatizzano l'omessa considerazione dei motivi di riesame sul punto della illegittimità del provvedimento di sequestro, per lesione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa.*

*Sostengono in proposito: il sequestro preventivo, mediante oscuramento, delle testate telematiche deve ritenersi illegittimo, essendo consentito esclusivamente il sequestro probatorio della stampa da eseguirsi colle formalità e colla limitazione a sole tre copie; mentre la misura cautelare adottata comporta disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina, rispetto alle pubblicazioni tradizionali; la nozione di stampa, definita dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, comprende la pubblicitaria telematica; la equiparazione è stata sancita dalla L. 7 marzo 2001, n. 62; è errato il principio giuridico affermato dalla giurisprudenza di legittimità, colla sentenza della Sez. 5, n.*

*10594 del 5 novembre 2013, circa la ammissibilità...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) Fecondazione eterologa. Ancora una volta il Tribunale di Bologna autorizza un centro medico a praticare il trattamento a favore della coppia che ha i requisiti previsti sia dalla legge che dalle linee guida regionali.**

**Tribunale di Bologna, Sez. I Civile,**

tecniche di fecondazione artificiale rifiuta di praticare un trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, cioè, con donazione di gameti (spermatozoo maschile od ovulo femminile) da parte di un soggetto estraneo alla coppia.

La coppia, in cui il marito è completamente privo di spermatozoi a causa di una forma di atrofia di entrambi i testicoli, si rivolge al Tribunale di Bologna chiedendo che, con provvedimento d'urgenza, imponga al suddetto centro medico di praticare il trattamento.

Il Tribunale accoglie la richiesta della coppia e spiega che:

-all'epoca dei fatti, la legge n. 40/2004 vietava esplicitamente la fecondazione eterologa, ma, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale, n. 162 del 9 aprile 2014, quelle norme sono state dichiarate illegittime ed hanno perso efficacia;

-la Consulta, infatti, ha chiarito che le norme sulla fecondazione eterologa, così come quelle sulla fecondazione omologa (in cui il seme e l'ovulo utilizzati appartengono alla coppia di genitori del nascituro), hanno lo scopo di tutelare la libertà fondamentale della coppia di formare una famiglia con dei figli, quindi, alla fecondazione eterologa si applicano i principi stabiliti dalla legge 40/2004, in quanto compatibili;

-sulla base della sentenza della Consulta e del successivo provvedimento delle Regioni e delle Province autonome sulla fecondazione eterologa, la Regione Emilia Romagna ha poi recentemente emanato le linee guida stabilendo i criteri di accesso a tale pratica sul proprio territorio;

-nel caso in esame tutti i requisiti

#### **novembre 2014, Ordinanza.**

*“... Come nel caso sopra riferito, “il contrasto tra le parti era insorto a seguito del rifiuto opposto dal Centro Medico ... (che fa capo alla società convenuta, ...) di eseguire un trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) in vitro di tipo eterologo, ossia donazione di gameti (nel caso di specie, di gameti maschili) da parte di un soggetto estraneo alla coppia richiedente.*

*La controversia riguardava dunque la possibilità per i ricorrenti di accedere alla tecnica di fecondazione assistita richiesta, obiettivamente l'unica idonea, nel caso concreto, a rimuovere le cause di sterilità o infertilità (cfr. l'art. 1, 2° co., l. 19 febbraio 2004, n.40).*

*La posizione assunta dal Centro ... era giustificata dalle disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che nel suo testo originario vietava espressamente il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, 3° co.), puniva con una sanzione amministrativa pecuniaria la condotta di chiunque utilizzasse a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente (ma non i componenti della coppia, art. 12, commi 1° e 8°), disponeva la sospensione dall'esercizio professionale del sanitario condannato per quell'illecito (art. 12, 9° co.).*

*Nel corso del procedimento è mutato il quadro normativo di riferimento. Il primo luogo, con decisione deliberata l. 9 aprile 2014 la Corte costituzionale, ravvisata la fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Firenze, di Milano e di Catania, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 3° co., 9, commi 1° e*

previsti, sia dalla legge n. 40, sia dalle linee guida regionali, sono soddisfatti poichè la coppia è coniugata e si trova nell'assoluta impossibilità di avere figli, e la donna che riceve il seme ha un'età inferiore ai 43 anni;

inoltre, sussiste anche l'urgenza affermata dalla coppia, perché la donna ha quasi quarant'anni, e da diversi anni attende di vedere riconosciuto il proprio diritto di essere madre: ne consegue l'obbligo del centro medico di assecondare la richiesta di inseminazione eterologa avanzata dalla coppia infertile.

**5) Se la moglie scappa di casa a seguito di violenze subite dal marito, la separazione è inevitabile ed è addebitabile a lui.**

Una signora, a seguito di ripetuti atti di violenza perpetrati contro la sua persona dall'allora marito, ricorre al Tribunale di Velletri per ottenere la separazione dallo stesso.

Il Tribunale di Velletri dichiara la separazione tra i coniugi con addebito al marito, dispone l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori fissando la residenza stabile della figlia presso la madre e del figlio presso il padre. Infine, stabilisce a carico del marito violento un assegno di mantenimento di euro 600,00 per la moglie, ed uno, per la figlia, di euro 300,00 con decorrenza dalla data di deposito della sentenza.

Il marito propone appello contro la decisione del Tribunale. Chiede la revoca dell'addebito e la pronuncia dell'addebito alla moglie, nonché, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione di

3° e 12, 1° co. della legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita (in questi termini si era espresso il comunicato ufficiale diramato dall'ufficio stampa della Consulta lo stesso 9 aprile 2014, all'esito della camera di consiglio).

*Più precisamente, come emerso dopo il deposito della motivazione... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**5) Se la moglie scappa di casa a seguito di violenze subite dal marito, la separazione è inevitabile ed è addebitabile a lui.**

**Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, 21 novembre 2014, Ordinanza n. 24830**

*"...Rilevato che in data 31 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta:*

*1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 7 aprile 2010, ha dichiarato la separazione dei coniugi ... e ... con addebito al marito. Ha affidato congiuntamente ai genitori i figli fissando la residenza della figlia ... presso la madre e del figlio ... presso il padre. Ha posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di 600 Euro in favore della .... e un assegno di 300 Euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data di deposito della sentenza.*

*2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello ... chiedendo la*

quello in favore della figlia.

La Corte di Appello di Roma respinge le domande del marito e accoglie, invece, quella della moglie.

Successivamente, contro questa sentenza, il marito propone ricorso alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso confermando la sentenza evidenziando che:

- Il giudice ha ben ponderato il comportamento violento del ricorrente – che ha provocato gravi lesioni personali alla coniuge – e la vicinanza degli episodi lesivi alla crisi coniugale che ha portato alla separazione;

- Il giudice ha dunque conseguentemente ben ritenuto che da tali episodi sia derivata la intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.

La Corte di Cassazione, quindi, ritiene che in presenza di atti di violenza intollerabili, soprattutto se collocati in prossimità della crisi coniugale, si deve considerare legittimo l'allontanamento del coniuge. In tali ipotesi la separazione è inevitabile e addebitabile al coniuge violento.

*revoca dell'addebito della separazione e la pronuncia di addebito a carico della moglie. Ha inoltre chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione del contributo al mantenimento della figlia. Ha proposto appello incidentale la ... per ottenere la anticipazione della decorrenza degli assegni dalla data del ricorso per separazione.*

*3. La Corte di appello di Roma ha accolto l'appello incidentale e respinto quello principale.*

*4. Ricorre per cassazione .... deducendo: a) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti; violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., in relazione alla pronuncia di addebito; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione alla mancata pronuncia di addebito a carico della ....; c) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti... Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

art direction: eticrea

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e

servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.